

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE SUCCESSIONI

La successione ***mortis causa*** è quel fenomeno giuridico secondo il quale, alla morte di un soggetto - che prende anche il nome di *de cuius* - segue l'estinzione dei rapporti personalissimi, ossia quelli strettamente inerenti alla persona (ad esempio diritto al nome, alla libertà, all'integrità personale, etc.) e familiari (potestà genitoriale, matrimonio), **mentre i rapporti patrimoniali** vengono, normalmente, **trasmessi ad altri soggetti**.

La successione si apre **nel momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto**, mentre l'eredità si acquista solo ed esclusivamente con l'accettazione (pura e semplice o con beneficio di inventario), sebbene gli effetti di quest'ultima **risalgano al momento nel quale la successione si è aperta**.

Sono **capaci** di succedere tutti coloro nati o concepiti al momento della successione tranne chi sia indegno, secondo la definizione che ne dà l'articolo 463 del codice civile.

1. **L'accettazione**, che può essere espressa o tacita e pura e semplice o **con beneficio di inventario**, va fatta **entro dieci anni dalla data di apertura della successione**, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fissato un diverso termine entro il quale il chiamato all'eredità è tenuto a dichiarare se accetta o meno l'eredità stessa, **o che ci sia il possesso dei beni ereditari**.
2. Chiunque, pur essendo chiamato all'eredità e **capace di succedere**, può **rinunciarvi**, rendendo un'apposita dichiarazione a un notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Per mantenere separato il patrimonio del de cuius da quello dell'erede, occorre redigere

3. **L'inventario** dei beni del defunto: è un elenco contenente la descrizione dei **beni, crediti e debiti** appartenenti alla persona deceduta (per esempio immobili, conti correnti, libretti postali, autovetture, pensioni ecc.); esso rappresenta quindi la **situazione patrimoniale del defunto** al momento della morte.

Le successioni si dividono in legittime e testamentarie, figura che viene individuata dal de cuius nel testamento può essere:

4. **L'esecutore testamentario** che ha la funzione di dare esecuzione o curare che sia eseguita dall'onorario, erede, la volontà testamentaria.

L'eredità si può accettare/rinunciare entro 10 anni dalla morte, a patto che non abbia il possesso dei beni ereditari. Chiunque comunque **abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale**, può chiedere al Giudice della Successione di

5. **fissare un termine** entro il quale i chiamati all'eredità devono **dichiarare se vogliono accettare o rinunciare** alla stessa. Qualora il chiamato non effettui (o renda) la dichiarazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare.

Non sempre l'eredità è immediatamente accettata e ricevuta dagli eredi. Ci sono alcuni **casi particolari** in cui ci sono parenti irreperibili e/o non a conoscenza della morte di un familiare, casi in cui ci sono parenti che non vogliono gestire le pratiche di successione e ancora casi in cui solo parte dei parenti si è espressa sull'accettazione/rifiuto:

quando ciò succede **l'eredità viene detta giacente**

Chiunque abbia interesse al patrimonio del defunto può presentare in Tribunale (quello del domicilio del defunto):

6. un'**istanza per la dichiarazione di giacenza affinché sia nominato un curatore** incaricato di amministrare adeguatamente l'eredità con lo scopo ultimo di salvaguardarlo in vista:
 - Del soddisfacimento di eventuali creditori (art. 530 c.c.);
 - Dell'accettazione da parte degli eredi.

Nel caso di Polizze, Assicurazioni, rapporti bancari aperti dal defunto prima della morte, l'Istituto di Credito o l'Ufficio Postale, a volte, quando non è certo chi sia l'erede, richiede una **verbalizzazione di dichiarazione giurata** rilasciata avanti ad un Pubblico Ufficiale, per poter svincolare le somme ereditate in favore degli eredi

7. il cd. **Atto Notorio**: la banca o la posta richiede tale documento per avere la sicurezza che le persone che si presentano come eredi siano veramente tali. L'atto notorio si può richiedere o presso il Tribunale, davanti al cancelliere o presso un Notaio.


MODULISTICA:

1. **Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario**
2. **Rinuncia all'eredità**
3. **Nomina dell'Ufficiale che procede all'inventario**
4. **Accettazione dell'Esecutore testamentario**
5. **Fissazione dei termini in materia successoria**

6. Apertura dell'eredità giacente, nomina di un curatore

7. Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata, uso successione

GRADI DI PARENTELA



TUTTA LA MODULISTICA DEVE ESSERE COMPILATA INSIEME ALLA
" NOTA D'ISCRIZIONE A RUOLO " .